



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE

SEDE DI CATANIA

ISN - CNR - ISN		
Tit:	Cl:	F:
N. 0001602		05/08/2013

CAPITOLATO D'ONERI

Gara a procedura in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 indetta dall'Istituto di Scienze Neurologiche UOS di Catania – CNR per il **“Noleggio di 24 mesi di un Lettore Laser (Scanner) di vetrini microarray ad elevata risoluzione”**.

Avviso n. 1/2013-ISN UOS di Catania prot. n. 0001429 del 11/07/2013

CIG: 5231370716 – CUP: G63F12000320004

Determina a contrattare prot. n. 0001410 del 09/07/2013

Art. 1 – Premesse

L'Istituto di Scienze Neurologiche (ISN) UOS di Catania con sede a Catania, via Paolo Gaifami n. 18 - 95126 Catania in attuazione del progetto dal titolo: “Dia-de-mentis - E' sempre Demenza di Alzheimer? Overlap di metodiche diagnostiche per la rivalutazione di pazienti con demenza e sospetto declino cognitivo”, POR Sicilia FESR 2007-2013, Obiettivo operativo 4.1.1 - Linea di intervento 4.1.1.1, intende procedere ad una gara in economia per il **“Noleggio di 24 mesi di un Lettore Laser (Scanner) di vetrini microarray ad elevata risoluzione”**. La fornitura è disciplinata dal presente Capitolato d'Oneri, nel quale si indica con il termine “Affidatario” la Ditta alla quale sia stata aggiudicata la fornitura; con il termine “Ente Appaltante” l'ISN UOS di Catania.

Art. 2 – Descrizione e caratteristiche tecniche del bene

L'apparecchiatura chiesta a noleggio, pena l'esclusione dalla gara, **deve essere nuova e non ricondizionata**, e presentare le seguenti caratteristiche:

Scanner confocale a scansione automatica simultanea mediante 2 canali LASER, in grado di processare microarray su vetrini universali 1x3" (25x75 mm circa), con spessore di circa 1 mm.

Risoluzione minima di almeno 2 µm, con possibilità di lavorare a risoluzioni differenti, selezionabili dall'operatore via software (almeno a 3 - 5 e 10 µm).

Lo scanner deve essere dotato di un auto-campionatore in grado di ospitare almeno 24 vetrini contemporaneamente, con lettura dei più comuni codici a barre per l'immediata tracciabilità dell'esperimento, e con possibilità di riconoscere, dal codice a barre, il disegno e il formato dei vetrini, nonché il protocollo di analisi dell'immagine più adeguato.

Possibilità di scansione a uno o due colori. I 2 colori devono essere letti simultaneamente in una singola scansione in un tempo non superiore a 30 minuti per una scansione con una risoluzione di 2 micron.

Il sistema LASER deve essere dotato di una lunghezza d'onda di eccitazione a 532 nm (verde) e di una lunghezza d'onda di eccitazione a 640 nm (rosso), usando una potenza di almeno 10 mW d'onda e deve consentire l'eccitazione/determinazione dei più comuni marcatori fluorescenti quali Cianina 3 e Cianina 5, Alexa 647, Alexa 660, e Alexa 555. L'interferenza spettrale minima dei due fluorofori utilizzati non deve essere superiore all'1%.



Possibilità di calibrazione e controllo della potenza del laser in tempo reale al fine di assicurare che l'energia di eccitazione in ogni canale sia costante nel tempo per ottenere la massima riproducibilità tra differenti scansioni e per la massima riduzione del bias introdotta in fase di acquisizione delle immagini.

Autofocus dinamico e correzione integrata dell'errore: lo scanner durante la lettura deve mettere continuamente a fuoco il vetrino al fine di correggere eventuali anomalie di superficie del vetrino o eventuali micro-movimenti del vetrino durante la scansione.

Sensibilità e Range Dinamico di Linearità del segnale sino ad almeno 4 ordini di grandezza (10^4) con immagini ad almeno 16 bit.

Sistema integrato di protezione dall'Ozono al fine di minimizzare la degradazione dei marcatori fluorescenti.

Il sistema di scansione deve essere completo di software per la gestione dello scanner e l'acquisizione/elaborazione dei dati, con PC adeguato al software proposto e stampante. Il software di analisi delle immagini deve essere in grado di estrarre automaticamente i dati delle immagini sia da vetrini singoli che multiformato. Il software per l'acquisizione/elaborazione dei dati dovrà disporre di algoritmi di analisi per la determinazione del background e rimozione di eventuali bias e permettere la generazione di report di QC. Ogni altra caratteristica hardware e software che possa essere considerata innovativa e migliorativa per il tipo di utilizzo previsto. Voltaggio: 220 V.

Art. 3 – Servizi connessi al noleggio compresi nel prezzo

3.1 Consegna, installazione, collaudo

L'attività di consegna, installazione, attivazione e collaudo si intende comprensiva di ogni onere e spesa relativi a imballaggio, trasporto, diritti doganali, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, messa in esercizio, verifica funzionalità, rimozione e asporto dell'imballaggio.

La consegna, l'installazione e il collaudo dell'apparecchiatura saranno effettuati a cura e spese dell'Affidatario presso la sede specificata all'art. 6 del presente capitolato.

Il collaudo con esito negativo equivale a mancata consegna anche ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del presente capitolato d'oneri.

In caso di esito negativo del collaudo, l'Affidatario si impegna a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

Il collaudo verrà effettuato entro 30gg dalla data di consegna della fornitura, in presenza di apposita Commissione che redigerà il relativo certificato.

L'apparecchiatura dovrà essere completa dei manuali d'uso redatti in lingua italiana, la consegna di tali documenti è vincolante per l'esito positivo del collaudo.

3.2 Addestramento utenti

L'Affidatario dovrà prevedere l'organizzare di un corso di formazione rivolto agli utenti utilizzatori dell'apparecchiatura e riguardante il funzionamento e le applicazioni della stessa.



3.3 Assistenza e manutenzione

L'Affidatario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento l'apparecchiatura oggetto del noleggio per tutta la durata del contratto. A tal scopo dovrà prevedere una assistenza tecnica del tipo "full-risk" che comprenda tutte le visite di manutenzione preventiva e correttiva necessarie al mantenimento in perfetta efficienza dell'apparecchiatura secondo le norme di sicurezza e funzionalità vigenti.

L'Affidatario dovrà intervenire entro max 24 ore dalla chiamata di richiesta di intervento tecnico.

3.4 Aggiornamento tecnologico

L'Affidatario dovrà provvedere agli aggiornamenti tecnologici intervenuti nell'apparecchiatura fornita.

Art. 4 – Importo del noleggio

L'importo complessivo presunto a base di gara è di euro 84.000,00 (ottantaquattromila/00euro) escluso IVA, di cui euro 0,00 (zero) per gli oneri della sicurezza. Saranno escluse le offerte economiche con importi uguali o superiori a quelli stabiliti a base d'asta. L'offerta economica dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo fissato per la presentazione. Il prezzo, espresso in euro, deve essere mantenuto fisso e invariato per tutta la durata dell'offerta e deve essere comprensivo di tutte le spese specificate all'art. 3 "Servizi connessi al noleggio compresi nel prezzo".

Art. 5 - Durata del contratto e facoltà di riscatto

La durata del contratto di noleggio sarà di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna dell'apparecchiatura.

L'Ente Appaltante, entro 30 giorni precedenti alla scadenza dello stesso, potrà procedere al riscatto dell'attrezzatura fornita in noleggio, acquisendone la piena proprietà, a fronte del pagamento di un corrispettivo.

L'importo del riscatto dovrà essere offerto dalla Ditta, separatamente dal costo del noleggio, in sede di offerta economica e sarà oggetto di valutazione.

Art. 6 – Luogo di installazione

L'apparecchiatura andrà consegnata, installata e resa operativa presso il Centro di Genomica Funzionale dell'ISN UOS di Catania – CNR ubicato all'interno dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Vittorio-Emanuele" Presidio Vittorio Emanuele Via Plebiscito n. 628 95124 Catania.



Art. 7 – Osservanza di Leggi, Decreti, Regolamenti

Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione vigente in tema di forniture ad Enti Pubblici, la Ditta Affidataria è tenuta, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato dal presente capitolato, alla esatta osservanza:

- a) del regolamento di contabilità dello Stato approvato R.D. n. 827 del 23/05/1924;
- b) della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché di normativa antimafia”;
- c) del D.P. CNR N. 0025034 del 4.5.2005 pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005, “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR” per quanto applicabile;
- d) del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m.i “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- e) del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione in attuazione del D.L. n. 163/2006, recante “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- f) del Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche
pubblicato sulla GURI n. 133 dell’8/6/2013.

La gara è disciplinata, altresì, oltre dalle disposizioni sopra richiamate, dalle norme del Codice Civile per quanto applicabili e da quelle contenute dal “Disciplinare di gara” del quale le ditte concorrenti accettano, sin d’ora, senza riserve e/o eccezioni alcune, il contenuto.

Art. 8 – Osservanza del Lgs. 81/2008 e successive modifiche

E’ obbligo dell’Affidatario la scrupolosa osservanza del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 “Testo unico Sicurezza Lavoro” e s.m.i. nell’esecuzione delle prestazioni del presente Capitolato, risultando l’Affidatario responsabile di qualsiasi danno a persone o cose, sia dell’Ente Appaltante che dell’Affidatario stesso, conseguente a negligenze in merito.

Art. 9 – Responsabilità

L’Affidatario è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare al CNR, ai suoi dipendenti nonché all’Affidatario medesimo.

L’Ente Appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta Affidataria nell’esecuzione del contratto.

La Ditta Affidataria, dovrà dimostrare, a richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 10 – Tempi di consegna – Penali per ritardi



La consegna dell'apparecchiatura dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del contratto di noleggio. Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura, verrà applicata una penale del due per mille sull'importo contrattuale. Nei casi di reiterati ritardi l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida scritta ad adempiere, e ciò senza che l'Affidatario possa accampare pretese di sorta.

Art. 11 – Garanzia

L'Affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, rilasciata sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa. La suddetta garanzia deve:

- avere la stessa validità fissata per l'offerta economica;
- intendersi automaticamente svincolata alla scadenza fissata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In nessun caso l'Ente Appaltante provvederà alla restituzione del documento in originale relativo alla suddetta cauzione garanzia. Decorso il termine di validità di tale documento senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Ente, la garanzia dovrà intendersi comunque svincolata.

Art. 12 - Cessione del contratto e subappalto

La cessione del contratto e/o il subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parzialmente o totale, è espressamente vietata.

Art. 13 – Pagamenti

La Ditta Affidataria dovrà provvedere a fatturare il canone di noleggio con cadenza bimestrale.

La prima fattura potrà essere presentata solo dopo la data del collaudo positivo dell'apparecchiatura fornita.

I pagamenti del noleggio avverranno a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica di regolare esecuzione dei termini contrattuali e successivamente alle verifiche di regolarità contributiva fiscale e previdenziale previste dalla vigente normativa. Le fatture dovranno essere intestate a: CNR – Istituto di Scienze Neurologiche UOS di Catania, via Paolo Gaifami 18 95126 Catania, P. IVA 02118311006 e completate con l'indicazione del CIG e del CUP.

Art. 14 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.



Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

L'Ente Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del contratto;
- stato di inosservanza dell'Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di leggi speciali e generali;
- esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura;
- in caso di cessione del contratto o di subappalto;
- in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico della Ditta Affidataria.

Il contratto dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii qualora la Ditta non utilizzi il conto corrente dedicato come specificato all'art. 14 del capitolato.

Art. 16 – Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia, le Parti dichiarano competente il Foro di Catania.

Responsabile ISN UOS di Catania
Prof. Vincenzo Albanese

